

Regolamento della Fondazione di previdenza 3° pilastro Banca Coop SA

1. Scopo della fondazione, oggetto del regolamento

La fondazione si prefigge lo scopo di promuovere la previdenza individuale vincolata prendendo in consegna, investendo e amministrando i contributi destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale ai sensi dell'art. 82 della LPP.

Il presente regolamento disciplina il rapporto contrattuale instauratosi tra la fondazione e l'assicurato nell'ambito del perseguimento delle suddette finalità.

2. Amministrazione della fondazione, investimento del patrimonio

L'amministratrice della fondazione è la Banca Coop SA (di seguito denominata «fondatrice»): quest'ultima è autorizzata, a sua volta, a trasferire l'amministrazione a terzi.

Gli averi di previdenza versati nella fondazione costituiscono parte integrante del patrimonio della fondazione stessa. Il capitale versato viene investito a nome e per conto della fondazione presso la fondatrice oppure presso terzi tramite la mediazione della Banca Coop. Il Consiglio di fondazione stabilisce le modalità più appropriate per l'investimento del patrimonio nel quadro delle disposizioni di legge. Esso è altresì autorizzato a delegare, interamente o in parte, la competenza dell'investimento alla fondatrice o a terzi.

3. Apertura del conto di previdenza, versamenti

L'apertura del conto di previdenza avviene dietro richiesta dell'assicurato. Il conto è intestato all'assicurato e viene tenuto presso la fondatrice.

La convenzione di previdenza si fonda sull'accumulazione di capitali di risparmio su conti di previdenza individuali. L'assicurato può effettuare i versamenti in un'unica soluzione oppure con cadenza annuale, trimestrale o mensile; la frequenza e l'ammontare vengono stabiliti dall'assicurato alla sottoscrizione della convenzione di previdenza e possono essere modificati in qualsiasi momento.

4. Rimunerazione

Il Consiglio di fondazione stabilisce, di concerto con la fondatrice, il tasso d'interesse da applicare all'aver di previdenza. La fondazione è autorizzata ad adeguare periodicamente il tasso alle condizioni di mercato.

I singoli averi di previdenza vengono generalmente remunerati in base a un tasso d'interesse preferenziale superiore a quello normalmente applicato all'aver di risparmio.

I tassi d'interesse aggiornati vengono affissi nella sala degli sportelli della Banca Coop oppure comunicati all'assicurato in altro modo. L'assicurato accetta la modalità con cui vengono notificati i tassi d'interesse aggiornati. Se la convenzione di previdenza non viene disdetta per iscritto entro una settimana dalla pubblicazione del nuovo tasso d'interesse, quest'ultimo si intende accettato.

5. Investimento in titoli

L'assicurato può incaricare la fondazione di acquistare o vendere diritti valore addebitando o accreditando l'operazione sul conto di previdenza. La fondazione si riserva il diritto di respingere ordini di investimento di questo genere. I diritti valore vengono contabilizzati su un deposito bloccato intestato all'assicurato. Si esclude un'eventuale consegna a quest'ultimo.

Nel fornire le raccomandazioni d'investimento, la fondazione si attiene alle vigenti norme in materia di investimenti (art. 5 OPP 3).

Gli investimenti prescelti e i redditi da essi derivanti costituiscono parte integrante del patrimonio della fondazione. Quest'ultima declina ogni responsabilità circa l'andamento dei corsi degli investimenti selezionati in conformità alla legge.

6. Assicurazioni complementari

Se l'assicurato intende integrare la propria previdenza personale sottoscrivendo un'assicurazione di rischio, può incaricare la fondazione di provvedere alla stipula di una polizza assicurativa a suo favore.

La fondazione provvede a versare i premi direttamente alla compagnia d'assicurazione tramite addebito sul conto di previdenza dell'assicurato. Eventuali rimborsi o partecipazioni alle eccedenze vengono successivamente riaccreditati.

L'assicurazione integrativa è soggetta alle condizioni stabilite dalla compagnia d'assicurazione in questione.

7. Estratti

La fondazione attesta annualmente all'assicurato il saldo del conto.

Per la tenuta del conto e del deposito la fondatrice può richiedere il pagamento di tasse e spese conformi agli usi bancari addebitandole sul conto di previdenza.

8. Restrizioni della facoltà di disporre, mantenimento della previdenza

Prima che si verifichi un caso di previdenza, l'aver di previdenza non può essere ceduto, costituito in pegno né prelevato anticipatamente, salvo nei casi eccezionali sanciti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 risp. 4 OPP 3 sono consentite la cessione totale o parziale al coniuge dei diritti alle prestazioni di vecchiaia in caso di scioglimento del regime matrimoniale per cause diverse dal decesso risp. al partner che vive in unione domestica registrata, nonché la costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni (cifra 11).

È concesso l'utilizzo dell'aver di previdenza per il riscatto di quote in un istituto di previdenza esente da imposte o per il passaggio a un'altra forma riconosciuta di previdenza. In tal caso l'assicurato è tuttavia tenuto a disdire la convenzione di previdenza sottoscritta con la fondazione con un preavviso di tre mesi a fine mese.

9. Pagamento delle prestazioni di vecchiaia

L'aver di previdenza può essere percepito con un anticipo massimo di cinque anni sul raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS e, al più tardi, diventa esigibile al compimento di tale età. Se l'assicurato dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS.

Le richieste di liquidazione vanno presentate per iscritto e inoltrate tempestivamente alla fondazione. Se al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS da parte dell'assicurato la fondazione non ha ricevuto da quest'ultimo alcuna disposizione chiara in merito alla liquidazione, essa è autorizzata a effettuare il pagamento delle prestazioni provvedendo a trasferire l'aver su un conto di risparmio presso la fondatrice.

10. Pagamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia

Il pagamento anticipato della prestazione di vecchiaia all'assicurato è ammesso qualora quest'ultimo sciogla la convenzione di previdenza per uno dei seguenti motivi:

- l'assicurato utilizza la prestazione erogata per il riscatto di quote in un istituto di previdenza esente da imposte o per un'altra forma di previdenza riconosciuta;
- l'assicurato beneficia di una rendita intera d'invalidità erogata dall'assicurazione per l'invalidità svizzera e il rischio di invalidità non è assicurato;
- l'assicurato ha avviato, da non oltre un anno, un'attività indipendente a titolo principale e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;

Regolamento della Fondazione di previdenza 3° pilastro Banca Coop SA

- d) l'assicurato ha cessato l'attività indipendente svolta fino a quel momento e, da non oltre un anno, ne ha avviata un'altra di diverso tipo a titolo principale;
- e) l'assicurato lascia definitivamente la Svizzera.

Per il pagamento ai sensi delle lettere c) - e) in caso di assicurati coniugati risp. partner che vivono in unione domestica registrata è richiesto il consenso scritto del coniuge risp. del partner.

11. Promozione della proprietà d'abitazioni

Il prelievo anticipato e/o la costituzione in pegno di una parte o dell'intero ammontare dell'avere di previdenza o del diritto alle prestazioni previdenziali in relazione all'abitazione ad uso proprio è ammesso fino a cinque anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinario. Per il resto valgono le disposizioni in materia previste dalla legge federale nonché dall'ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.

Per la costituzione in pegno in caso di assicurati coniugati risp. di partner che vivono in unione domestica registrata è richiesto il consenso scritto del coniuge risp. del partner.

12. Beneficiari in caso di decesso

In caso di decesso dell'assicurato hanno diritto all'avere di previdenza le seguenti persone, nell'ordine così indicato:

- a) il coniuge risp. il partner superstite che vive in unione domestica registrata;
- b)
 - i discendenti diretti e le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato, oppure
 - la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultimo durante i cinque anni precedenti il decesso, oppure
 - la persona che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni
- c) i genitori;
- d) i fratelli e le sorelle;
- e) gli altri eredi.

In presenza di più aventi diritto, il capitale viene versato in parti uguali.

Nel quadro della convenzione di previdenza o tramite le disposizioni a causa di morte, l'assicurato ha il diritto di:

- nominare uno o più beneficiari compresi tra le persone di cui alla lettera b) e specificarne i rispettivi diritti;
- cambiare l'ordine dei beneficiari di cui alle lettere c) - e) e specificare l'entità dei singoli diritti.

13. Esigibilità e pagamento dell'avere

L'avere di previdenza diventa automaticamente esigibile al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS nonché alla morte dell'assicurato. Nei restanti casi l'esigibilità si manifesta con la richiesta di liquidazione. È fatto salvo il trasferimento dell'avere a un altro istituto di previdenza. Ad eccezione del prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni e del riscatto di quote in un istituto di previdenza esente da imposte, la fondazione versa le prestazioni unicamente sotto forma di indennità in capitale una tantum.

L'assicurato o gli aventi diritto alle prestazioni sono tenuti a fornire prova dell'esigibilità nonché a dimostrare alla fondazione, per mezzo di documenti (nella fattispecie certificati ufficiali), l'esistenza di un motivo che giustifichi la liquidazione.

Nel caso dovessero rendersi necessari particolari accertamenti che danno origine a spese supplementari (ad es. in presenza dell'assicurato o beneficiari con recapito sconosciuto o in caso di versamento o prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni), i costi generati vengono addebitati sul conto di previdenza.

14. Obbligo di notifica alle autorità fiscali

La fondazione ha l'obbligo di notificare alle autorità fiscali le prestazioni versate, nella misura prevista dalle leggi o dalle disposizioni emanate dalla Confederazione e dai Cantoni.

15. Cambiamento d'indirizzo e dei dati personali, valori in giacenza

L'assicurato è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali cambiamenti del suo recapito e stato civile (incl. la data in cui è avvenuta la modifica). Nel caso l'assicurato non provveda a fornire tali informazioni, sarà ritenuto responsabile delle conseguenze dovute a tale omissione.

La fondatrice è tenuta a notificare la presenza di eventuali valori in giacenza a uno degli uffici centrali competenti al riguardo, laddove non sia possibile ricontattare l'assicurato entro il termine stabilito. Inoltre, la fondatrice è autorizzata ad addebitare sul conto di previdenza una commissione speciale nonché i costi legati a eventuali indagini e alla gestione e alla sorveglianza dei valori in giacenza.

16. Comunicazioni della fondazione

Sono da ritenersi valide tutte le comunicazioni della fondazione inviate all'ultimo indirizzo notificato per iscritto dall'assicurato.

17. Controllo delle firme e della legittimità

L'assicurato o l'avente diritto si assume la responsabilità di eventuali danni derivanti dal mancato riconoscimento di vizi di legittimazione e falsificazioni, nella misura in cui alla fondazione non sia imputabile una colpa grave.

18. Modifica del regolamento

Le modifiche apportate al regolamento entrano in vigore conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di fondazione e vengono comunicate all'assicurato mediante lettera circolare oppure altro mezzo appropriato. Esse diventano vincolanti se, nell'arco di un mese, l'assicurato o i suoi successori non usufruiscono della possibilità di sciogliere anticipatamente il rapporto di previdenza passando a un'altra fondazione di previdenza oppure cambiando la forma sotto la quale mantenere la previdenza.

Vengono garantiti i diritti acquisiti dell'assicurato.

19. Riserva di altre disposizioni

Per quanto non espressamente sancito dal presente regolamento si ritengono valide le Condizioni generali della Banca Coop SA.

20. Diritto applicabile e foro competente

Qualsiasi rapporto giuridico intercorrente tra l'assicurato e la fondazione nonché la fondatrice è soggetto esclusivamente al diritto svizzero. Luogo di adempimento e foro giudiziario esclusivo per procedure di qualsiasi genere è Basilea-Città. La fondazione o la fondatrice ha la facoltà di procedere nei confronti dell'assicurato presso il tribunale del domicilio di quest'ultimo o presso qualsiasi altro tribunale competente.

21. Entrata in vigore

Le modifiche apportate al regolamento valido dal 1° gennaio 2007 entreranno in vigore il 1° gennaio 2009.

Basilea, dicembre 2008

Fondazione di previdenza 3° pilastro Banca Coop SA